

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 23

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 giugno 2020

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE



3) Mancata intesa Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome anno 2014;

4) Ministero dell'economia e delle finanze - D. Dirett. 8 maggio 2017 - Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013;

5) Patto di garanzia 2014;

6) Delibera della Giunta provinciale del 20 ottobre 2014, n. 1790, «Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica»;

7) Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n. 2283, «Approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale: espressione dell'intesa».

Trento - Roma, 28 aprile 2020

Avv. Pedrazzoli - Avv. Azzolini - Avv. Manzi

20C00131

N. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 maggio 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria - Definizioni - Inserimento, con riguardo alla definizione di "resto mortale", di un riferimento alla tumulazione aerata - Disposizioni sul trasporto di salme da Comune a Comune - Esclusione del regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e gestione del servizio cimiteriale nei Comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti.

– Legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18), artt. 1, comma 3, lettera c); 3, comma 2; 10, commi 9 e 10.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000);

Contro la Regione Siciliana in persona del Presidente *pro tempore*;

Per la dichiarazione, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2020, di illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Siciliana del 3 marzo 2020, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 6 marzo 2020, relativamente agli articoli 1, comma 3, lettera c); 3, comma 2; 10, commi 9 e 10.


La legge regionale in epigrafe detta «Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria».

La legge, come emerge dall'art. 1, comma 1, intende disciplinare in modo organico «il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni».

A questo fine, come prevede l'art. 1, comma 2, lettere b) e c), la legge regionale «b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la normativa statale;

c) regola le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dell'attività funeraria».

La legge regionale può operare in questo ambito di materie in forza della competenza concorrente che spetta alla Regione ai sensi dell'art. 17, lettere b) e c) del suo statuto, adottato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con la legge costituzionale n. 2 del 1948, giusta il quale «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: b) igiene e sanità pubblica; c) assistenza sanitaria; ...».



Altro titolo su cui la Regione ha basato l'intervento legislativo in esame è l'art. 117 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla legislazione regionale concorrente la disciplina in materia di «tutela della salute». Questa dizione più ampia, che rimanda ad un ambito oggettivo più esteso e organico di quello riconducibile alle dizioni statutarie «igiene e sanità pubblica» e «assistenza sanitaria», è applicabile anche alla Regione Siciliana in forza dell'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001, giusta il quale «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Le disposizioni della legge regionale indicate in epigrafe, tuttavia, eccedono la competenza regionale concorrente così delineata perché nelle parti che si illustreranno non si conformano ai principi generali e fondamentali emergenti dalla legislazione statale vigente nella medesima materia, e in particolare ai principi emergenti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, portante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Le disposizioni della legge regionale indicate in epigrafe violano, altresì, nella sostanza, l'art. 32, comma 1, prima parte, della Costituzione, che assegna alla Repubblica, e quindi anche alle regioni, il compito di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto regionale, l'art. 32 della Costituzione vincola anche il legislatore regionale, posto che l'attività legislativa regionale deve svolgersi comunque, secondo l'art. 14 citato, «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

L'art. 3, comma 2, della legge regionale viola, infine, la riserva esclusiva allo Stato della legislazione in materia di tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, valgano i seguenti

MOTIVI

1. In relazione all'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale, violazione degli articoli 17, lettere b) e c) dello statuto regionale e 117, comma 3, della Costituzione nella parte relativa alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di «tutela della salute».

Violazione dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 14 statuto regionale nella parte in cui rinvia al rispetto delle leggi costituzionali dello Stato.

L'art. 1, comma 3, lettera c), della legge regionale detta alcune definizioni necessarie alla corretta applicazione della legge. Nella lettera c) prevede, per quanto interessa il presente motivo, che «Ai fini della presente legge: ... c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna.».


In tal modo la norma regionale viola le disposizioni costituzionali in epigrafe per il tramite della normativa statale interposta costituita, come avvertito in premessa, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

In particolare, la norma regionale, sia pure nel contesto di una definizione della nozione di «resto mortale», ammette implicitamente la «tumulazione aerata», a fianco della «tumulazione stagna» e dell'«inumazione».

Senonché, la tumulazione aerata non è ammessa dalla normativa statale ora richiamata. Questa, in tema di conservazione dei cadaveri, ammette infatti soltanto la tumulazione stagna e l'inumazione.

Va premesso che tecnicamente per tumulazione aerata si intende quella operata utilizzando un loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici convogliandoli all'esterno del feretro mediante soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas. La tumulazione aerata implica l'adozione di sistemi di depurazione aventi lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, in modo che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione. Occorre altresì che sia assicurata la neutralizzazione dei liquidi cadaverici, all'interno del loculo con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato attrezzato con materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante; o all'esterno, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, garantendo l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda.

Sono evidenti la complessità tecnica della tumulazione aerata, nonché il suo potenziale impatto sulla qualità dell'aria e dell'acqua di falda, e attraverso queste sulla salute pubblica.



A fronte di tale complessità, il legislatore statale non ha ancora scelto di ammetterla tra le forme di tumulazione, nonostante il vantaggio biologico che essa presenta in termini di accelerata mineralizzazione del cadavere.

Infatti, come si avvertiva, la tumulazione aerata non è prevista dalla normativa statale attualmente vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 recante l'«Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), e non può costituire innovazione di matrice regionale.

Gli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 dettano con chiaro carattere esaustivo le modalità da seguirsi per la tumulazione. Secondo l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas e la relativa chiusura deve essere ermetica; la norma regionale in questione invece deroga a questa prescrizione, permettendo la trasformazione dei loculi da stagni in aerati. Sempre secondo la norma statale (art. 77), la cassa mortuaria in caso di tumulazione deve avere determinate caratteristiche costruttive (doppia struttura in legno e metallo), chiaramente incompatibili con la tecnica della tumulazione aerata.

Si vede quindi che la normativa statale ammette soltanto la tumulazione stagna.

In alternativa a questa, gli articoli 68-75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 ammettono l'inumazione, vale a dire la sepoltura in fossa dei cadaveri chiusi in semplice cassa di legno (art. 74). L'inumazione deve avvenire in campi ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica (art. 68), e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione (art. 72).

Altre forme di conservazione dei cadaveri non sono ammesse (gli articoli 78 ss. del regolamento disciplinano infatti, come ulteriore possibilità, soltanto la cremazione, cioè la distruzione del cadavere mediante combustione).

Si tratta di norme, quelle statali, che evidentemente trattano la materia sanitaria, rispetto alla quale non possono essere ammesse modalità diverse da quelle stabilite in via di principio dal legislatore statale con regole che segnano, in tema di tutela della salute, un limite invalicabile di uniformità a livello nazionale alla potestà legislativa regionale.

Il carattere fondamentale, e dunque non valicabile dei principi legislativi statali in materia deriva, come già osservato, dalle gravi e immediate implicazioni sulla salute pubblica, in specie per quanto riguarda la qualità dell'aria e dell'acqua di falda, che le diverse tecniche di conservazione dei cadaveri presentano.

Donde l'incompetenza del legislatore regionale ad introdurre unilateralmente forme di tumulazione diverse, come la tumulazione aerata.

Sotto altro, subordinato, aspetto la norma regionale qui impugnata viola l'art. 32, comma 1, prima parte, della Costituzione, e l'art. 14 statuto regionale nella parte in cui rinvia al rispetto delle leggi costituzionali dello Stato, in quanto la legge regionale si limita a menzionare la tumulazione aerata, ma non detta alcuna specificazione tecnica da seguire nel praticarla.

Attese le descritte implicazioni sulla salute pubblica che tale tecnica comporta, è evidente il rischio a cui la norma regionale espone la salute pubblica stessa, consentendo iniziative di tumulazione aerata non previamente e debitamente regolate dal punto di vista tecnico.

2. In relazione all'art. 10, commi 9 e 10 della legge regionale, violazione degli articoli 17, lettere *b*) e *c*) statuto regionale e 117 comma 3 della Costituzione nella parte relativa alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di «tutela della salute».


Violazione dell'art. 32 della Costituzione.

2.1. L'art. 10 della legge regionale è relativo al «trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali». Nel comma 9, ultima parte prevede che «Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.»

Le disposizioni precedenti del medesimo comma rinviano all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, che prevede il trattamento antiputrefattivo obbligatorio nella maggior parte dei casi di trasporto di salme da comune a comune o in ambito internazionale (art. 30, comma 1). Tale trattamento si opera «mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione» (art. 32, comma 1).

L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 prevede tassativamente che «Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10».

Questa norma costituisce un principio fondamentale di legislazione statale, vincolante la Regione Siciliana nell'esercizio della sua legislazione concorrente in materia di salute pubblica di cui ai riferimenti statutari e costituzionali in epigrafe. È infatti palese l'importanza, onde evitare dispersioni di liquidi e gas di putrefazione durante il



trasporto della salma, e i conseguenti pericoli per la salute pubblica, che il trattamento antiputrefattivo in occasione dei trasporti in questione sia effettuato da personale in possesso di comprovata competenza tecnica. A tal fine, la norma statale richiede che il trattamento sia eseguito dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha nominato i medici necroscopi o che coordina i medici necroscopi ospedalieri; o da personale «tecnico», cioè necessariamente medico o paramedico, delegato dal coordinatore. Le figure professionali del coordinatore e dei medici necroscopi sono disciplinate dall'art. 4 del regolamento n. 285/1990.

È evidente il contrasto della disposizione regionale di cui sopra con questi principi. La disposizione regionale, infatti, consente che il trattamento antiputrefattivo sia eseguito «con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro».

L'impresa funebre non è, e non può essere, una delegata del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (oggi ASL), né il personale di questa che in modo del tutto generico viene indicato come «appositamente formato» può qualificarsi come «personale tecnico». Ne discende che la modalità prefigurata dalla norma regionale per il trattamento antiputrefattivo non garantisce che questo avvenga nelle condizioni di sicurezza tecnica inderogabilmente fissate dalla norma statale con l'attribuirne il compito a personale del servizio sanitario pubblico o da questo specificamente delegato e comunque avente qualifica di personale «tecnico».

Evidente è, quindi, il superamento da parte del legislatore regionale di un limite di principio non superabile fissato dalla legislazione statale.

In ogni caso, in subordine, sussiste nella sostanza violazione dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 14 statuto regionale nella parte in cui rinvia al rispetto delle leggi costituzionali dello Stato, in quanto la norma regionale si limita a prevedere, in modo del tutto generico e non specificato, che il personale dell'impresa funebre preposto al trattamento sia «appositamente formato». La mancanza di ogni disciplina della formazione cui si allude o dei titoli che tale personale dovrebbe possedere, crea il pericolo che il trattamento venga eseguito da personale tecnicamente non qualificato, e che da trattamenti tecnicamente inappropriati derivino durante i trasporti i pericoli per la salute pubblica di cui sopra si è detto.

Donde la contrarietà sostanziale della previsione regionale al valore fondamentale della salute sia individuale che collettiva consacrato nell'art. 32 della Costituzione.

2.2. Il comma 10 dell'art. 10 della legge regionale impugnata prevede invece, sempre in materia di trasporti di salme da comune a comune, che «10. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.».

L'illegittimità costituzionale di questa disposizione è conseguenziale all'illegittimità della precedente. Se, come visto, il trattamento antiputrefattivo che è condizione necessaria per il trasporto del feretro contenente la salma, deve essere operato inderogabilmente dal coordinatore sanitario dell'ASL o dal personale tecnico da questi delegato, è conseguenziale che anche l'identificazione della salma, nel momento in cui il trattamento è completato e il feretro viene chiuso per darsi corso al trasporto, compete ai soggetti muniti di qualifica pubblicistica previsti dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

È infatti ovvio che il trattamento antiputrefattivo, di competenza esclusiva di tali soggetti, presuppone l'identificazione della salma da parte dei soggetti preposti al trattamento stesso.

Ed è ovvio che compete a tali soggetti anche la verifica dei sigilli con cui il feretro è confezionato, posto che l'apposizione di tali sigilli, garantendo l'identità del cadavere trasportato con quello assoggettato al trattamento antiputrefattivo, è condizione indispensabile per l'esecuzione del trasporto.


Sia l'identificazione della salma che la verifica della sigillazione del feretro, preliminari al trasporto al pari del trattamento antiputrefattivo, non possono quindi dal legislatore regionale essere demandati a soggetti privati non qualificati, come sono «gli addetti al trasporto» designati dall'impresa funebre.

Le medesime considerazioni valgono, infine, con riguardo alla ulteriore, generica, previsione della norma regionale in esame, secondo cui gli addetti in questione verificano «l'osservanza delle norme previste per il trasporto».

Anche la disposizione del comma 10 supera, quindi, i limiti di principio desumibili dalla legislazione statale come sopra illustrata, e in particolare dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

3. In relazione all'art. 3, comma 2, della legge regionale, violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) e dell'art. 32 della Costituzione.

L'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata prevede che «2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'art. 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.».



La seconda parte della disposizione, che nei comuni con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti deroga alla incompatibilità tra servizi pubblici cimiteriali ed esercizio dell'attività funeraria (vale a dire di impresa funebre), eccede dalla competenza legislativa regionale e invade la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza *ex art. 117, comma 2, lettera e)* della Costituzione.

La deroga in questione determina una commistione di attività ontologicamente diverse, sia pure limitata ai comuni minori, può creare un'alterazione della libera concorrenza.

La giurisprudenza amministrativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ANAC hanno da tempo evidenziato l'importanza di mantenere l'incompatibilità tra le due attività, l'una, la gestione del servizio pubblico cimiteriale, con connotati pubblicistici posta a tutela delle esigenze di salute pubblica, l'altra di natura economico-imprenditoriale tesa a produrre profitti economici (Consiglio di Stato n. 1639/2005; Tribunale amministrativo regionale Liguria n. 977/2005 e n. 1781/2003).

Nel precedente ora citato, costituente «diritto vivente», il Consiglio di Stato ha precisato che «non può essere accettata in via di principio, proprio per le ragioni da ultimo esposte, la tesi affermata con tale motivo che cioè sia possibile in un unico contesto aggiudicare i servizi di gestione delle camere mortuarie agli stessi soggetti che svolgono sul libero mercato l'attività di onoranze funebri.

La distinzione delle due attività che vengono qui in considerazione quella di natura pubblicistica diretta ad adempiere agli obblighi che discendono dalle disposizioni di polizia mortuaria ispirate solo da esigenze di carattere igienico sanitario e quella di natura economica ed imprenditoriale sottoposta alle regole del mercato di assicurare lo svolgimento degli adempimenti conseguenti al decesso sono segnate da una differenza qualitativa ed anche da una differenziazione temporale.

Nel senso che esaurita l'una viene in rilievo la seconda che per le finalità commerciali e di profitto che la caratterizzano non si concilia con il corretto, fisiologico e naturale svolgimento della prima che non deve essere esposta neanche per motivi legittimi di concorrenza tra diversi operatori ad alcuna possibile turbativa.»

Nelle sue segnalazioni la citata Autorità garante della concorrenza ha precisato che vi è un elevato rischio di alterazione della concorrenza nel settore dei servizi funebri «caratterizzato da elementi di imperfezione che rendono il prezzo ed altre variabili concorrenziali strumenti di acquisizione della clientela meno efficaci che in altri mercati» (AS n. 392/2007 e n. 147/1998).

Riguardo alla questione in esame codesta Corte costituzionale ha riconosciuto, in via generale, la materia ascrivibile alla potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute e servizi pubblici locali, considerando marginale e indiretta l'interferenza con il tema della concorrenza (cfr sentenze n. 274/2012 e n. 407/2007).

Ha però affermato la necessità di accertare caso per caso il fatto che le deroghe introdotte non costituiscano un privilegio per gli operatori che agiscono esonerati dalle incompatibilità oppure che manchi un mercato di tali attività e si rischi quindi di compromettere il diritto alla tutela della salute e la prestazione di un servizio sociale indefettibile.


La disposizione regionale correttamente, nella prima parte, ribadisce allora il principio fondamentale dell'ordinamento, appena illustrato, che non consente commistioni tra l'attività di impresa funebre e l'attività pubblicistica a finalità essenzialmente igienico-sanitaria, di gestione dei servizi cimiteriali. Ed infatti la legge regionale, come si è visto all'inizio, nell'art. 1, comma 1, correttamente e testualmente distingue l'ambito cimiteriale dall'ambito funebre.

Tuttavia, nella seconda parte qui impugnata immotivatamente deroga a tale principio di tutela della concorrenza, sulla sola base della popolazione dei comuni interessati.

Senonché tale presupposto non è di per sé tale da attestare una così grave e sistematica carenza di concorrenza effettiva nei servizi pubblici, da giustificare una deroga di quella entità. Un piccolo comune può infatti trovarsi, per fare un solo esempio, compreso nell'ambito di una realtà metropolitana molto più vasta, e quindi rientrare, per i servizi in questione, nell'ambito geografico del mercato riferibile a tale area.

Ai fini della concorrenza il mercato è definito dallo spazio territoriale in cui si rilevano condizioni omogenee di domanda e di offerta dei beni e dei servizi; e non certo dalla mera circoscrizione amministrativa o dalla popolazione di un comune.

Pertanto la norma regionale in esame, poiché non descrive le particolari situazioni locali (come, ad esempio, le caratteristiche demografiche e territoriali: in uno dei precedenti citati codesta Corte costituzionale si occupò di comuni, contemporaneamente, piccoli e montani) che possono giustificare la deroga e non prevede verifiche preventive del mercato da parte dell'autorità, determina la possibilità che siano favorite alterazioni della concorrenza nel mercato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.



Il carattere indiscriminato della deroga, che si basa solo sulla popolazione dei comuni, comporta quindi una incidenza diretta sulla disciplina di mercato dei servizi in esame, che integra esercizio diretto da parte della Regione di una competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza, riservata esclusivamente allo Stato.

Inoltre, la commistione tra la gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l'attività funeraria, può dar luogo al mancato rispetto degli standard sanitari la cui tutela è in capo ai servizi cimiteriali, in violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Unificare compiti molto diversi, come sono quelli di gestione del servizio pubblico igienico-sanitario di tenuta dei cimiteri, con la prestazione dei servizi di impresa funebre, rende infatti più difficile l'osservanza da parte delle imprese, che possono essere, stando alla norma regionale, anche di dimensioni molto piccole e prive di adeguata organizzazione, delle rigorose prescrizioni igienico-sanitarie necessarie all'una e all'altra attività.

Donde il grave pericolo per la tutela della salute individuale e collettiva, garantita dall'art. 32 della Costituzione, che la deroga in esame comporta, e la sua illegittimità costituzionale anche sotto questo profilo sostanziale, in combinato disposto con l'art. 14 statuto regionale nella parte in cui rinvia al rispetto delle leggi costituzionali dello Stato.

P. Q. M.

Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri come sopra rappresentato e difeso ricorre a codesta Ecc. ma Corte costituzionale affinché voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Siciliana del 3 marzo 2020, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 6 marzo 2020, relativamente agli articoli 1, comma 3 lettera c); 3, comma 2; 10, commi 9 e 10.

Si producono la legge regionale impugnata e, in estratto conforme, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2020.

Roma, 5 maggio 2020

L'Avvocato dello Stato: GENTILI

20C00132

N. 56

*Ordinanza del 27 gennaio 2020 del Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Daunia Serracapriola S.r.l., Daunia Wind contro Comune di Serracapriola*

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 - Previsione che i proventi restano acquisiti ai bilanci degli enti locali - Conservazione di piena efficacia degli accordi.

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, comma 953.

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE QUINTA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3519 del 2019, proposto da Daunia Serracapriola S.r.l., Daunia Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Francesco Saverio Marini, Pier Luigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;

